



COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO

(presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura)
Viale Umberto I n.80/84 – 04100 Latina
Telefono 0773 6721 (centralino) Fax 0773 664259

ISTRUZIONI PER LE DOMANDE DI ISCRIZIONE – MODIFICAZIONE - CESSAZIONE - E DI QUALIFICA PROFESSIONALE

AGGIORNATO OTTOBRE 2007

- ❑ Call center Albo Imprese Artigiani: 848800084
- ❑ Sito internet C.C.I.A.A. di Latina : <http://www.cameradicommerciolatina.it> (modulistica on-line)

1. Esame dei requisiti. Effetti previdenziali ed assicurativi.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA) ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 443/1985 (Legge-quadro), provvede, attraverso l'esame dei requisiti, all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, alla modificazione e alla cancellazione dell'impresa. Le deliberazioni adottate dalla CPA, di iscrizione e cancellazione degli artigiani dall'Albo, determinano, la corrispondente iscrizione o cancellazione agli/dagli elenchi previdenziali e assicurativi tenuti dall'INPS senza ulteriore comunicazione da parte dell'artigiano.

2. Riconoscimento dei requisiti tecnici – professionali.

La CPA oltre al riconoscimento dei requisiti essenziali per la qualifica artigiana, provvede anche al riconoscimento dei requisiti tecnici–professionali ed organizzativi richiesti dalle diverse norme relative alle seguenti attività:

- a) Imprese esercenti attività di Pulizia (Legge 82/94),
- b) Imprese esercenti attività di Facchinaggio (D.M. 221/2003),
- c) Imprese esercenti attività di Impiantistica (Legge 46/90),
- d) Imprese esercenti attività di Autoriparazione (Legge 122/92).

La CPA provvede inoltre, anche al riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di Estetista e di Acconciatore.

3. Attività di front–office (informazioni, certificazioni, ecc.)

L'ufficio della CPA svolge un'attività di sportello finalizzata a fornire informazioni relative all'iscrizione, modificazione o cessazione dell'impresa, con particolare riguardo alle attività regolamentate da leggi speciali ed ai requisiti necessari per le società.

Servizio di Segreteria e front-office

L'Ufficio osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

- **Sede di LATINA:** dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 12.00 Lunedì e Mercoledì ore 15.30 – 16.30
Via Umberto I, n. 80
- **Sede di FORMIA:** dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 12.00 Lunedì e Mercoledì ore 15.30 – 16.30 Via
Vitruvio, 424 tel. 0771.268331
- **Sede di FONDI:** dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 12.00 Lunedì e Mercoledì ore 15.30 – 16.30 C/o
MOF tel. 0771.523351

Segreteria

Segretario CPA	Sig. Para Enzo	tel. 0773.672285
Funzionario	Dott. ssa Carla Drusin	
	Email: carla.drusin@lt.camcom.it	tel. 0773.672286
Impiegato addetto	Corrado Pergami Email: <u>corrado.pergami@lt.camcom.it</u>	tel. 0773.672281

Front – Office (sede di Latina)

Impiegato Dott. Roberto Percoco addetto Email:
roberto.percoco@lt.camcom.it tel. 0773.672208

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è obbligatoria ad eccezione delle Srl pluripersonali (vedi Legge 57/2001, art. 13).

Le domande di iscrizione all'Albo sono presentata al Comune in cui ha sede l'impresa entro trenta giorni dalla data di inizio attività (art. 18 L.R. 10 del 10/7/2007).

REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE

Impresa Individuale

Devono ricorrere i seguenti requisiti:

- a. ○ l'impresa deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazioni nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa);
- b. ○ l'impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal suo titolare, che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- c. ○ il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali se previsti per legge (estetisti, acconciatori, impiantisti, autoriparatori, ecc);
- d. ○ l'impresa artigiana può avvalersi anche della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 443/85;
- e. ○ l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

S.N.C.

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

- a. ○ la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- b. ○ almeno uno dei soci partecipanti all'attività deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi per le attività che lo richiedono (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, ecc.)
- .○ il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

S.A.S. (L. 133 - 20/05/1997)

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

- i soci accomandatari devono esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- c. ○ l'accomandatario non deve essere contemporaneamente unico socio di una società a responsabilità limitata o socio partecipante all'attività di un'altra società in accomandita semplice o società cooperativa;
- d. ○ almeno uno dei soci accomandatari, partecipante all'attività, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi per le attività che lo richiedono (acconciatori, estetisti,

impiantisti, autoriparatori, ecc.)

- e. ○ gli accomandanti, se partecipanti all'attività, possono essere iscritti negli elenchi previdenziali dell'INPS in veste di Collaboratore Familiare del socio accomandatario o di dipendente;
- .○ sono iscrivibili all'A.I.A. anche le S.a.s. nelle quali gli accomandatari costituiscono la minoranza.

S.r.l. unipersonale (L. 133 - 20/05/1997)

Devono ricorrere i requisiti richiesti per l'impresa individuale ed inoltre:

- il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- f. ○ il socio unico non deve essere socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
- g. ○ il socio unico, inoltre, deve essere in possesso dei requisiti tecnici– professionali previsti dalle leggi per le attività che lo richiedono (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, ecc.)

S.r.l. pluripersonali (L. 57 - 5/03/2001)

Per le S.r.l. pluripersonali l'iscrizione all'Albo è facoltativa. Per qualificare l'impresa artigiana devono ricorrere i seguenti requisiti:

- a. ○ la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- b. ○ detenere la maggioranza del capitale sociale;
- c. ○ detenere il controllo degli organi deliberanti (consiglio di amministrazione).

Se c'è amministratore unico, questi deve possedere almeno il 51% del capitale sociale e partecipare manualmente personalmente e professionalmente all'attività artigiana.

Società Cooperative

I soci lavoratori vengono iscritti ai ruoli IVS/Artigiani. Nel caso in cui il socio della cooperativa instauri un distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali (art. 1, terzo comma della L. 142 - 3/04/2001) non può considerarsi un socio iscrivibile all'A.A. Almeno uno dei soci artigiani deve essere in possesso dei requisiti tecnico–professionali previsti dalle leggi per le attività che lo richiedono (acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio, ecc.)

Consorzi/società consortili

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi nella sezione separata dell'Albo delle imprese artigiane (art. 6, della legge quadro per l'artigianato 443/85). Le imprese artigiane non devono essere inferiori ai due terzi delle imprese associate e devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.

La C. P. A può dare avvio alla procedura di iscrizione d'ufficio delle imprese che pur essendone tenute, non abbiano presentato regolare domanda.

MODIFICHE

Le domande di modificazione dell'iscrizione sono presentata al Comune in cui ha sede l'impresa entro trenta giorni dalla data dell'evento modificativo (art 19 L.R. 10 del10/7/2007).

La C.P.A. può dare avvio alla procedura di modificazione d'ufficio delle imprese, che pur essendone tenute, non abbiano presentato regolare denuncia

CANCELLAZIONE

Le domande di cancellazione dall'Albo sono presentata al Comune in cui ha sede l'impresa entro trenta giorni dalla data della cessazione dell'attività o della perdita dei requisiti previsti dall'art. 8 e 9 della L.R. 10 del10/7/2007.

La C.P.A. può dare avvio alla procedura di cancellazione d'ufficio delle imprese, che pur essendone tenute, non abbiano presentato regolare denuncia.

LIMITI DIMENSIONALI DELL'IMPRESA

I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:

- . • **da 18 a 22** dipendenti per l'impresa che **non lavora in serie**;
- . • **fino a 12** dipendenti per l'impresa che **lavora in serie** purché con lavorazione non del tutto automatizzata;
- . • **da 32 a 40** dipendenti per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle **lavorazioni artistiche** tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
- . • **8** dipendenti per l'impresa di **trasporto**;
- . • **da 10 a 14** dipendenti per l'impresa **edile**.
- . Per determinare il numero dei dipendenti è necessario:
 - . • non considerare gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della Legge 25/55) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per un periodo di 2 anni.
 - . • Non considerare i lavoratori a domicilio (L. 877/73) se non superano 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.
- . • Non considerare i portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali.
- . • Considerare i familiari dell'imprenditore che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente o professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana (art. 230 bis CC)
 - . • Considerare i soci che svolgono prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana, tranne uno.
 - . • Considerare i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. La domanda, su apposito modello, va presentata al Comune dove ha sede l'attività artigiana entro 30 gg. dall'inizio dell'attività. Il modello va sottoscritto dall'interessato con firma autografa dinanzi all'impiegato addetto, che procederà all'accertamento dell'identità, in alternativa, al modello sottoscritto dall'interessato andrà allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

RICORSI E SANZIONI

RICORSI

Contro le decisioni della CPA in merito alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo delle Imprese Artigiane, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, è ammesso ricorso amministrativo (in bollo, che deve contenere i seguenti elementi: indicazione della CRA, generalità del ricorrente, estremi del provvedimento impugnato emesso dalla CPA, motivi del ricorso, provvedimento richiesto, sottoscrizione), alla Commissione Regionale per l'Artigianato, **entro 60 giorni** dalla data di notifica della delibera. La decisione della Commissione Regionale per l'Artigianato è impugnabile, a sua volta, davanti al Tribunale Civile competente per territorio **entro 60 giorni** dalla notifica della decisione (art. 7, Legge 443/85).

SANZIONI

Contro le sanzioni comminate dalla CPA è possibile presentare scritti difensivi al Sindaco del Comune in cui ha sede l'impresa e contro l'eventuale ordinanza di ingiunzione di pagamento, ricorso al Giudice di Pace.

Iscrizioni

- da Euro 300,00 a Euro 3.000,00 in caso di omessa presentazione domanda di iscrizione (più spese postali di Euro 5.60);
- da Euro 100,00 a Euro 250,00 nel caso di domanda di iscrizione presentata non oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine (più spese postali di Euro 5.60);
- da Euro 300,00 a Euro 3.000,00 nel caso di domanda di iscrizione presentata oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine (più spese postali di Euro 5.60);

Modifiche

- da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 in caso di omessa presentazione domanda di modificazione (più spese postali di Euro 5.60);
- da Euro 25,00 a Euro 75,00 nel caso di domanda di modificazione presentata non oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine (più spese postali di Euro 5.60)
- da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 nel caso di domanda di modificazione presentata oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine (più spese postali di Euro 5.60);

Cessazioni

- da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 in caso di omessa presentazione domanda di cancellazione (più spese postali di Euro 5.60);
- da Euro 50,00 a Euro 150,00 nel caso di domanda di cancellazione presentata non oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine (più spese postali di Euro 5.60)
- da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 nel caso di domanda di cancellazione presentata oltre i 60 giorni dalla scadenza del termine (più spese postali di Euro 5.60)

Uso non consentito di riferimento all'artigianato

- da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 (più spese postali di Euro 5.60)

(L.R. 10 del 10/7/2007 in vigore dal 21/7/2007)

ATTIVITA' ARTIGIANE REGOLAMENTATE DA LEGGI SPECIALI IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE (L.122/92)

L'attività di autoriparazione comprende tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motori circolanti su strada, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi. L'attività di autoriparazione è divisa nelle seguenti tipologie:

a) Meccanica e motoristica b) Carrozzeria c) Elettrauto d) Gommista

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di:

- commercio e noleggio di veicoli
- autotrasporto merci c/terzi che svolgono con carattere strumentale o accessorio l'attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga l'attività di autoriparazione per l'esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di:

- lavaggio
- rifornimento carburante
- sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento
- interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento rifiuti. Non rientra altresì nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuate su mezzi propri delle imprese agricole.

Requisiti per l'impresa individuale o la società:

- disponibilità di spazi e locali per la cui utilizzazione, in relazione all'attività, siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative idonee a contenere i veicoli oggetto di intervento e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;
- dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni previste con Decreto del Ministero dei Trasporti a cui compete la vigilanza;
- designazione di un responsabile tecnico nella persona del titolare nel caso di impresa individuale; socio accomandatario nel caso di s.a.s.; socio lavoratore nel caso di S.n.c., S.r.l. o Coop.
- sede nella provincia in cui viene chiesta l'iscrizione.

Requisiti per il responsabile tecnico:

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse. Il responsabile tecnico deve rispettare un «rapporto di immedesimazione» con

l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- . • titolare
- . • socio prestatore d'opera Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno

Requisiti di capacità tecnico – professionali:

A) TITOLI DI STUDIO:

- . • Laurea o diploma universitario in materia tecnica attinente l'attività
- . • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica

B) TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Corso regionale teorico – pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno 1 anno di lavoro (negli ultimi 5) presso imprese di autoriparazione come:

- . • titolare, socio lavoratore
- . • collaboratore familiare
- . • dipendente operaio qualificato
- . • associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL
- . • apprendista
- . • lavoratore con contratto di formazione lavoro

C) ESPERIENZE LAVORATIVE

1) Aver esercitato professionalmente l'attività di autoriparazione, in qualità di titolare o socio lavoratore in società operante nel settore e regolarmente iscritta all'Albo Imprese Artigiane, o al Registro delle Imprese, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente il 15/12/1994, data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. 387/1994; 2) Aver esercitato l'attività di autoriparazione in qualità di DIPENDENTE QUALIFICATO, FAMILIARE COLLABORATORE, ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE, SOCIO O AMM. RE PARTECIPANTE AL LAVORO O TITOLARE DI IMPRESA, per un periodo di almeno tre anni negli ultimi cinque;

Requisiti di onorabilità:

- 1. Non ci siano condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di
- sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
- 2. Non ci siano provvedimenti di cui alla L. 575/65 (normativa antimafia) nei confronti di:
 - . • titolare
 - . • soci della Snc
 - . • tutti i soci accomandatari
 - . • tutti gli amministratori di Srl e Coop.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda d'iscrizione o modifica all'Albo delle Imprese Artigiane devono essere allegati i seguenti documenti:

1. 1. denuncia di inizio attività con relativa designazione di responsabile tecnico (Modello DIA);
2. 2. originale del certificato medico rilasciato dall'ASL competente per la sede, da cui risulta che il responsabile tecnico è fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività;
3. 3. fotocopia semplice del titolo di studio;
4. 4. nel caso in cui l'attività di autoriparazione è stata esercitata in qualità di dipendente qualificato, allegare fotocopia semplice del libretto di lavoro, buste paga o modelli CUD;
5. 5. copia di contratto di associazione in partecipazione con indicazione delle mansioni.
6. 6. dichiarazione resa dal titolare di impresa, attestante le mansioni svolte, redatta su carta intestata e sottoscritta dallo stesso titolare.

IMPRESE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI
(L. 46/90)

Sono soggetti all'applicazione della Legge 46/90 le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti:

- A. di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno di edifici adibiti ad uso civile a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica fornita dall'ente distributore;
- B. radiotelevisivi ed elettronici in genere, di impianti di produzione da scariche atmosferiche, installazione di antenne all'interno di edifici adibiti ad uso civile;
- C. di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura e specie, all'interno di edifici adibiti ad uso civile;
- D. idrosanitari, nonché di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all'interno di edifici adibiti ad uso civile a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- E. per il trasporto del gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici adibiti ad uso civile a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- F. di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili all'interno di edifici adibiti ad uso civile;
- G. di protezione antincendio.

Requisiti di capacità tecnici - professionali:

A) TITOLI DI STUDIO:

- Laurea in materia tecnica o diploma universitario utile ai fini dello svolgimento dell'attività

B) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività previo un periodo di inserimento di almeno 1 anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa di settore (prima o dopo il conseguimento del diploma) indipendentemente dal tipo di contratto e dal n° delle ore lavorate.

• Titolo o attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività (conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale) previo un periodo di inserimento di almeno 2 anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa di settore.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio deve essere svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili, ed in qualità di:

• titolare, amministratore o socio lavorante

• collaboratore familiare lavorante

• dipendente operaio (inclusa formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita, incluso altresì

□.l'apprendistato)

. • associato in partecipazione L'attività deve essere svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non di settore, al cui interno si svolgono mansioni inerenti l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione impianti.

C) ESPERIENZE LAVORATIVE

Aver esercitato l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti per almeno tre anni alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, ad esclusione delle attività amministrative – contabili, in qualità di:

- . • titolare, amministratore o socio, lavorante
- . • collaboratore familiare
- . • dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato
- . • associato in partecipazione

D) CASI PARTICOLARI

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- . • soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di Commercio o CPA
- . • titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della L. 46/90 – fino al 12/3/1990 (art. 6 L.25/96)
- . • dipendente di impresa/ente non del settore, che abbia svolto attività di impiantistica nell'ufficio tecnico interno ad esclusione delle attività amministrative – contabili.

Requisiti di onorabilità:

E' necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla L. 575/65 (normativa antimafia) nei confronti di:

- . • titolare
- . • tutti i soci di snc
- . • tutti i soci accomandatari di sas
- . • tutti gli amministratori di srl e coop

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Al modello di iscrizione o modifica all'Albo (A1/A3) devono essere allegati in fotocopia semplice:

- a) titolo di studio;
- b) libretto di lavoro, modello CUD a dimostrazione del periodo lavorativo;
- c) dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni svolte, su carta intestata dell'impresa e fotocopia del documento di riconoscimento del datore di lavoro medesimo;
- d) iscrizione all'INAIL (per i soci) e) modello DIA

IMPRESE DI PULIZIA (L. 82/94)

Sono soggette all'applicazione della seguente normativa le imprese che intendono svolgere l'attività di:

pulizia; disinfezione; disinfestazione; derattizzazione e sanificazione.

SETTORI DI ATTIVITA'

In base all'art. 1 del D.M. 274/97 le imprese c.d. di pulizia sono state classificate in 5 settori di attività:

1. 1. **Pulizia** (procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinanti ed aree di pertinenza); **Disinfezione** (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza, mediante la distribuzione o inattivazione di microrganismi patogeni);
2. 2. **Disinfestazione** (procedimenti e operazione atti a distruggere piccoli animali, in particolare astropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale, se rivolta a tutte le specie infestanti, ovvero mirata, se rivolta a singola specie).
3. 3. **Derattizzazione** (procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia).
4. 4. **Sanificazione** (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore).

NON RIENTRANO NELL'ATTIVITA' DI PULIZIA, DI CUI ALLA L. 82/94, LE SEGUENTI ATTIVITA':

- . • pulizia di caminetti;
- . • l'espurgo di pozzi neri;
- . • la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- . • la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- . • la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua e sentieri;
- . • l'attività di disinfestazione e fumigazione, in locali confinanti, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

REQUISITI NECESSARI PER SVOLGERE L'ATTIVITA'

1. **Requisiti di onorabilità** (art. 2, Legge 82/94) Il titolare dell'impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari della società in accomandita e gli amministratori di S.R.L. e Coop. devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto nei loro confronti è necessario che:
 - o Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede

pubblica o il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

- b. ○ Non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare;
- c. ○ Non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione (L.1423/56, L. 57/62, L.575/65, L.646/2) e successive modificazioni o non siano in corso procedimenti penali o reati di stampo mafioso;
- d. ○ Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis c.p.;
- e. ○ Non siano state accertate contravvenzioni per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.

L'interessato potrà autocertificare i requisiti morali. Ciò comporta l'assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

2. **Requisiti di capacità economico – finanziaria** (art. 2, comma 1, D.M. 274/97)

I requisiti di capacità economico – finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni che vanno attestate dall'impresa:

- a. ○ iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d'opera;
- b. ○ assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare delle imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori di Srl e Coop, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della L. 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori (verificata d'ufficio);
- c. ○ titolarità di c/c bancario o postale;
- d. ○ regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente.

3. **Requisiti tecnico – professionali** (art. 2 commi 2 e 3, D.M. 274/97) Dal 2 febbraio 2007, per svolgere l'attività di **pulizia, disinfezione** non sono più necessari i requisiti professionali. Per le attività di **disinfezione, derattizzazione e sanificazione**, invece, resta confermato l'obbligo di possedere i requisiti professionali (art. 10 comma 3 D.L. n. 7 del 31/1/07, GU n. 26 del 1/2/07). Il preposto alla gestione tecnica di un'impresa che eserciti l'attività di **disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione**, deve possedere i requisiti tecnico professionali.

A. **Titolo di studio**

- Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività
- Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività
- Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

E' necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche «Circolare del Ministero dell'Industria (ora Ministero dello

Sviluppo Economico) n. 3428/c - 25 novembre 1997»

B. Assolvimento dell'obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale

I nati prima del 1952 per provare l'assolvimento dell'obbligo scolastico – devono dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 5 anni, i nati dal 1952 se dimostrano la frequenza della scuola dell'obbligo per 8 anni. Per l'esperienza lavorativa si richiede un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni in qualità di:

- . • Titolare, amministratore, socio, lavorante
- . • Collaboratore familiare, lavorante
- . • Dipendente operaio qualificato (inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica d'uscita; escluso apprendistato)
- . • Associato in partecipazione, lavorante

C. Casi particolari

- . • Soggetto in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di Commercio o CPA
- . • L'imprenditore individuale che esercita l'attività di pulizia e disinfezione ed è iscritto al R.I. con un preposto esterno, può, qualora eserciti personalmente l'attività e non interrompa temporalmente l'esercizio della stessa, presentare modello d'iscrizione all'Albo e contestualmente procedere alla cancellazione del preposto al R.I.. Si sottolinea che all'AA non occorre presentare né il mod. DIA né versare le CC.GG.

L'impresa di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione che presenta la DIA, deve dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa, che s'intendono acquisiti con l'individuazione del preposto alla gestione tecnica, il quale deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale, socio lavorante di Snc, di Srl, socio accomandatario di Sas, socio di Coop.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Oltre alla domanda o denuncia di variazione all'AA occorre presentare:

- a. ○ Mod. DIA
- b. ○ Fotocopia titolo di studio
- c. ○ Fotocopia libretto di lavoro, CUD
- d. ○ Attestazione di versamento di 168.00 euro per tasse di CC.GG. c/c 8003.

IMPRESE DI FACCHINAGGIO (D.M. 30 giugno 2003, n. 221)

Sono soggette all'applicazione della seguente normativa le imprese che intendono svolgere le attività di facchinaggio previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3/12/1999 anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, quali:

- . • portabagagli
- . • facchini e pesatori dei mercati agro – alimentari
- . • facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri
- . • facchini doganali
- . • facchini generici
- . • accompagnatori di bestiame
- . • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali

□.NON RIENTRANO NELL'ATTIVITA' DI IMPRESA DI FACCHINAGGIO SE ESERCITATE AUTONOMAMENTE, LE SEGUENTI ATTIVITA':

- . • insacco, pesatura, legatura
- . • accatastamento e disaccatastamento
- . • pressatura, imballaggio
- . • gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza)
- . • pulizia magazzini e piazzali
- . • depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco
- . • selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, piume e materiali vari,
- . • mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione
- . • insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli
- . • abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili.

□.Inoltre non si applica la normativa sul facchinaggio alle imprese che svolgono:

- . • attività logistica, la spedizione, il trasloco, il trasporto espresso
- . • pesatori pubblici (RD 2011/34)

Dal 2 febbraio 2007 per svolgere l'attività di facchinaggio non è più necessario dimostrare i requisiti professionali ma solo i requisiti di onorabilità e di capacità economico – finanziaria (art. 10 comma 3 del D.L. n. 7 del 31/01/07, GU n. 26 del 1/2/2007)

REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE

1. Requisiti di capacità economico – finanziaria

A. Affidabilità

- Una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi

rispetto al momento della sua presentazione)

Per le imprese di nuova costituzione la documentazione deve essere prodotta alla fine dell'esercizio successivo al 1° anno di attività. **Per impresa di nuova costituzione si intende:** l'impresa individuale o in forma societaria, inattiva o già attiva per altra attività, che inizia per la prima volta l'attività di facchinaggio. **Per esercizio successivo al 1° anno di attività** si intende, ad es: se l'impresa inizia l'attività il 1/7/2004, il primo anno di attività si considera scaduto il 31/12/2004 e l'esercizio successivo al primo si chiuderà il 31/12/2005; pertanto, in caso di coincidenza con l'anno solare, l'impresa depositerà la dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 gennaio 2006.

B. Protesti:

- Inesistenza di notizie sui protesti a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle S.n.c. e dei soci accomandatari delle S.a.s. degli amministratori delle S.r.l. e coop. Tale requisito verrà accertato d'ufficio attraverso il registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio.

C. Posizioni previdenziali:

- L'iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

2. Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di S.n.c., tutti i soci accomandatari di S.a.s., tutti gli amministratori di S.r.l. e Coop., devono possedere i **requisiti di onorabilità**.

Pertanto nei loro confronti:

- **Non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali** nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
- **Non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per:** ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
- **Non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese**
- **Non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione** (L. 1423/56, L.57/62, L.575/65 e L.646/82 e successive modificazioni) o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso
- **Non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme** in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA (Legge n. 84 del 2006)

Dal 28/03/2006 è entrata in vigore una nuova normativa che regola l'attività artigianale delle Lavanderie e Tintorie. Per l'attività suddetta, la Legge quadro in questione prevede la nomina di un Responsabile Tecnico che abbia determinati requisiti. In attesa di una specifica regolamentazione regionale, sentito il parere del Ministero delle Attività produttive, tale attività potrà continuare ad essere svolta secondo la normativa precedente. In sede di iscrizione, in allegato alla domanda, presentata con il Modello relativo alla forma giuridica prescelta (ditta individuale o società), dovrà essere allegata l'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE rilasciata dalla Provincia. Sono escluse dal richiedere tale autorizzazione le imprese che effettuano SERVIZI DI LAVANDERIA CON MACCHINARI CHE ABBIANO CAPACITÀ COMPLESSIVA MASSIMA NON SUPERIORE AI 100 KG secondo quanto disposto dal Regolamento della Provincia di Latina, Delibera di Consiglio Provinciale n. 104 del 22 dicembre 2006. In tale caso alla domanda di iscrizione sarà sufficiente indicare nell'autocertificazione che non si rientra nella fattispecie summenzionata ed allegare il nulla-osta allo scarico delle acque reflue nella rete fognaria pubblica, rilasciato da Acqualatina.

ACCONCIATORE

La Legge n. 174 del 17/08/2005, pubblicata sulla G. U del 02/09/2005, ha definito e disciplinato l'attività di ACCONCIATORE la quale comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Tale attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell' esercente. Inoltre viene confermata la possibilità di svolgere l'attività anche nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione e nelle caserme. Non è invece ammessa l'attività in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso è necessario il possesso dei requisiti professionali indicati nella legge. Le imprese di Acconciatura possono inoltre svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Requisiti Professionali:

Per svolgere l'attività di Acconciatore è necessaria apposita abilitazione professionale che si ottiene con il superamento di un esame teorico – pratico che deve essere preceduto (in alternativa) da:

- 1) Corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un Corso di Specializzazione oppure da un periodo di inserimento di 1 anno presso un'impresa di Acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni;
- 2) Periodo di inserimento di 3 anni presso un'impresa di Acconciatura da effettuare nell'arco di 5 anni e dallo svolgimento di un apposito CORSO DI FORMAZIONE TEORICA. Il periodo di inserimento è ridotto ad 1 anno da effettuare nell'arco di 2 anni, nel caso che sia preceduto da un rapporto di APPRENDISTATO della durata prevista dal CCNL di categoria. Il Corso di Formazione in questione può essere frequentato anche durante il rapporto di lavoro.

Per periodo di inserimento deve intendersi un periodo di attività lavorativa QUALIFICATA equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dal CCNL, svolta (in alternativa) in qualità di:

- a) Titolare di impresa;
- b) Socio partecipante al lavoro;
- c) Dipendente;
- d) Familiare collaboratore;
- e) Collaboratore coordinato e continuativo.

Si fa presente che Attestati e Diplomi debbono essere rilasciati, ai fini della loro validità, a seguito della frequenza di Corsi autorizzati e riconosciuti **esclusivamente** dagli organi pubblici competenti. Per ogni sede dell'impresa in cui è esercitata l'attività di Acconciatura, deve essere designato un RESPONSABILE TECNICO in possesso della suddetta Abilitazione Professionale.

Chi alla data di entrata in vigore della Legge (17/09/2005) risulta in possesso della qualifica di

Acconciatore o Parrucchiere per uomo o per donna, assume di diritto la qualifica di Acconciatore.

Chi è in possesso di qualifica di Barbiere e vuole essere abilitato alla attività di Acconciatore deve: 1) Frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale, come quelli indicati precedentemente.

2) Sostenere l'esame Teorico – Pratico precedentemente indicato.

Si fa presente che le Leggi n. 161/1963, n. 1142/1970, in quanto compatibili con la suddetta Legge n. 174/2005, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.

La **QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE** viene accertata dalla CPA, previo accoglimento della domanda per il riconoscimento della qualificazione professionale che va compilata sull'apposito modello in bollo (Euro 14,62) più versamento di Euro 10.00 da effettuarsi direttamente presso la Camera di Commercio

o a mezzo bollettino di c/c n. 12036042 intestato alla C.C.I.A.A. di Latina causale: riconoscimento qualifica di Acconciatore.

Il riconoscimento della qualifica professionale è di competenza della CPA della Provincia di residenza.

Alla domanda va allegato:

- fotocopia del documento di riconoscimento, nell'ipotesi in cui non si proceda direttamente alla sottoscrizione del modello e all'accertamento dell'identità dinanzi all'impiegato addetto;
- fotocopia dei titoli di studio rilasciati da una scuola riconosciuta dalla Regione.

Per poter iniziare l'attività occorre:

- 1) richiedere il preventivo riconoscimento di qualifica professionale alla CPA;
 - 2) presentare al Comune ove ha sede l'impresa, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti da apposito regolamento comunale:
 - modello di iscrizione A1 (imprese individuali) o A3 (società);
 - lettera di riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla CPA
 - DIA
- (diritti e bolli sono di seguito indicati)

ESTETISTA

L'attività di estetista, disciplinata dalla Legge 1/90, può essere esercitata dopo aver ottenuto il rilascio l'attestato di qualificazione professionale.

Tale qualificazione può essere conseguita nei seguenti modi, in alternativa:

- a. ○ Corso Regionale di qualificazione di 1800 h + Corso di Specializzazione di 900 h frequentati presso Istituti riconosciuti dalla Regione;
- b. ○ Corso Regionale di qualificazione di 1800 h + 1 anno presso una impresa di estetista riconosciuta (non è preso in considerazione il part-time) + esame finale teorico pratico;
- c. ○ Periodo lavorativo di 3 anni come dipendente qualificato a tempo pieno presso una impresa di estetista riconosciuta (va bene anche il CFL) + Corso di 300h con esame finale presso una scuola riconosciuta dalla Regione;
- d. ○ Apprendistato + 1 anno di lavoro qualificato a tempo pieno in un'impresa di estetica + 300 h di corso con esame finale;
- e. ○ Collaboratore familiare regolarmente iscritto presso un'impresa di estetista + 300h di corso con esame finale;
- f. ○ Essere stati titolare, socio o direttore di azienda per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini, regolarmente iscritta, prima dell'entrata in vigore della Legge 1/90;
- g. ○ Essere stati dipendenti di aziende del settore prima dell'entrata in vigore della Legge per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale periodo va comprovato da idonea documentazione (libretto di lavoro, CUD o buste paga);
- h. ○ Avere avuto un rapporto di lavoro alle dipendenze in un'impresa del settore nel periodo 85-90 (apprendistato, CFL, collaboratore o socio lavoratore) + Corso di formazione di 230h senza esame;
- i. ○ Qualifica professionale di mestiere affine parziale (estetista truccatore, estetista visagista, depilatore, manicure estetico, massaggiatore facciale, pedicure estetico) + Corso di 550h con esame finale.

Per il riconoscimento della Qualifica di Estetista deve essere presentata alla CPA apposita domanda in bollo (14,62 Euro) sul modello reperibile nel sito della CCIAA di Latina (www.cameradicommerciolatina.it) con versamento di Euro 10.00 (direttamente presso la CCIAA o a mezzo di bollettino c/c 12036042 intestato alla C.C.I.A.A. di Latina (causale: riconoscimento qualifica di estetista). La domanda può essere presentata alla stessa CPA presso la Camera di Commercio dall'interessato, munito di documento di identificazione, o per corrispondenza o da altra persona se alla domanda sottoscritta dal richiedente è allegata fotocopia del documento di identificazione di quest'ultimo.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- per collaboratori e soci d'opera in società artigiane si richiede il numero d'iscrizione al R. I. o

nell'Albo delle Imprese Artigiane e la dichiarazione del titolare o socio qualificato relativamente alle mansioni svolte;

- per i soci di società non artigiane si richiede la dichiarazione dell'amministratore sulle mansioni svolte, nonché l'iscrizione all'I.N.A.I.L.;
- per i dipendenti si richiede la fotocopia del libretto di lavoro o buste paga o CUD;
- per coloro che sono in possesso del diploma regionale di qualificazione e di specializzazione si richiede fotocopia.

Per poter iniziare l'attività occorre quindi :

- 3) richiedere il preventivo riconoscimento di qualifica professionale alla CPA;
 - 4) presentare al Comune ove ha sede l'impresa, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti da apposito regolamento comunale:
 - modello di iscrizione A1 (imprese individuali) o A3 (società);
 - lettera di riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla CPA
 - DIA
- (diritti e bolli sono di seguito indicati)

IMPRESA FAMILIARE E COLLABORATORI FAMILIARI

DEFINIZIONE

L'art. 230-bis C.C. ha introdotto la figura dell'impresa familiare. Per essere considerati collaboratori familiari dell'impresa, i familiari devono partecipare all'attività della stessa in modo continuativo e prevalente. I collaboratori familiari del titolare – imprenditore con i quali è possibile costruire un'impresa familiare sono:

-il coniuge;

□.- parenti entro il terzo grado sono:

- a. ○ i discendenti, cioè il figlio, il figlio del figlio ed il pronipote;
- b. ○ gli ascendenti, cioè il genitore, il nonno ed il bisavolo;
- c. ○ i collaterali, cioè il fratello o la sorella, il nipote (figlio di fratello o di sorella) e lo zio;
- . - gli affini entro il secondo grado, sono i seguenti parenti del coniuge:
 - a. ○ il figlio (solo del coniuge) ed il figlio del figlio, il genitore ed il nonno, il fratello e la sorella;
 - b. ○ il coniuge del figlio (genero o nuora), il coniuge del figlio del figlio, il coniuge del

genitore quando non sia anch'egli genitore, il coniuge del fratello (cognato). L'impresa familiare ha carattere « residuale o suppletivo» , in quanto è da ritenersi preclusa qualora sia configurabile un diverso rapporto fra il titolare ed i propri familiari, rispetto a quello tassativamente previsto dall'art. 230-bis c.c. (rapporto di lavoro subordinato o societario).

ISCRIVIBILITA' DEL COLLABORATORE FAMILIARE NEL CASO DI SOCIETA'

La figura del collaboratore familiare trova applicazione anche nel caso in cui l'impresa artigiana rivesta carattere societario ed in particolare è possibile: 1) nella S.n.c. l'iscrizione del collaboratore familiare del socio artigiano lavoratore; 2) nella S.a.s. l'iscrizione del collaboratore familiare del socio Accomandatario lavoratore (non è consentito l'iscrizione negli elenchi previdenziali INPS come collaboratore familiare del socio accomandante); 3) nella S.r.l. l'iscrizione del collaboratore familiare del socio partecipante all'attività.

Modelli e Diritti di Segreteria

Iscrizione Impresa Individuale – Società – Consorzi (in Bollo 14,62 Euro)

- Imprese Individuali (**modello A1**)
- Società e Consorzi (**modello A3**)
- **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà in entrambi i casi
- Copia di **documento di riconoscimento**(per gli extracomunitari allegare copia del permesso di soggiorno valido o ricevuta della domanda di rinnovo)
- Versamento dei **diritti di segreteria** per l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, da effettuarsi allo sportello della Camera di Commercio o sul c/c postale n. 12036042 intestato alla CCIAA di Latina – Via Umberto I, 80 – 04100 Latina, causale: « Iscrizione Albo Imprese Artigiane» Euro 31.00
- Copia del modello F24 relativo al versamento del **diritto annuo** (il versamento non va effettuato dalle società e dagli imprenditori individuali già iscritti al Registro delle Imprese, in quanto già assolto).

Dati utili:

cod. tributo 3850;
cod ente LT
importo anno 2007 80,00 euro

Per le iscrizioni di imprese che svolgono attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio, deve essere presentato anche il **MODELLO D. I. A.** e relativi allegati.

a) **diritti di segreteria**

imprese individuali	(E 31.00 + E 9.00)	Euro 40.00
società	(E 31.00 + E 15.00)	Euro 46.00
b) tasse di concessione governativa sul c/c postale 8003		Euro 168.00

Modifica Impresa Individuale – Società - Consorzi

- Imprese Individuali (**modello A2**)
- Società e Consorzi (**modello A4**)
- **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà in entrambi i casi
- Copia di **documento di riconoscimento**
- Versamento dei **diritti di segreteria** per modifica, da effettuarsi allo sportello della Camera di Commercio o sul c/c p n. 12036042, causale: « diritti per modifica Albo Artigiani» . Euro 10.00

Per le modifiche di imprese svolgenti l'attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio deve essere presentato anche il **MODELLO D. I. A.** e relativi allegati.

a) **diritti di segreteria**

imprese individuali	(E 10.00+ E 9.00)	Euro 19.00
società	(E 10.00 + E 15.00)	Euro 25.00
b) tasse di concessione governativa sul c/c postale 8003		Euro 168.00

Cancellazione Impresa Individuale – Società – Consorzi

- imprese individuali (**modello A2**)
- società (**modello A4**)

- **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà in entrambi i casi
- Copia del **documento di riconoscimento**

Le denunce di cessazione delle ditte individuali e delle società sono esenti da diritti di segreteria

Iscrizione/cancellazione collaboratori familiari

- **modello A5** (sia per imprese individuali che per società)

- **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà;
- Copia del **documento di riconoscimento** del titolare dell'impresa
- Versamento dei diritti di segreteria per l'iscrizione e la cancellazione dei collaboratori familiari da effettuarsi allo sportello della Camera di Commercio o sul **c/c postale n. 12036042** causale: «diritti per iscriz./cancellaz. collaboratore familiare Albo Imprese Artigiane» di Euro 10.00. Il versamento può essere effettuato direttamente allo sportello camerale.

Riconoscimento qualifiche professionali

- **Domanda** in bollo da Euro 14,62 (pagabile anche in contanti allo sportello) presentato agli Uffici dell'Artigianato presso la CCIAA
- Copia del **documento di riconoscimento**;
- Copia degli **attestati** rilasciati a seguito della frequenza corsi di qualificazione professionale e/o **documentazione attestante il lavoro svolto**

- Versamento dei diritti di segreteria per il riconoscimento della qualifica professionale da effettuarsi allo sportello della Camera di Commercio o sul **c/c postale n. 12036042**, causale:« Riconoscimento qualifica professionale Albo Imprese Artigiane», di Euro 10.00

Si fa presente che tutta la modulistica può essere reperita sul sito internet della CCIAA di Latina (www.cameradicommerciolatina.it) nella sezione Modulistica on-line. Si invita cortesemente ad indicare sul frontespizio dei MODELLI, in alto a sinistra, un recapito telefonico.

Latina, 16/10/2007